



PROGETTO NATURA SRL

Spett.le
PROVINCIA DI TARANTO
4° Settore
Pianificazione e Ambiente

c.a. ing. R. Carucci
c.a.: ing. D. Birtolo

P.E.C.: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

OGGETTO: **Proponente: PROGETTO NATURA S.R.L.** – D.Lgs. 152/2006 e smi e L.R. 11/2001 e smi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27/bis del D.Lgs 152/06 e smi (VIA e AIA) per il "Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura Srl sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano (TA) - (Foglio n.2, p.lla n. 1181)"
Riscontro Vs nota ricevuta con p.e.c. del 25/11/2019

Con riferimento alla procedura in oggetto e a riscontro di quanto richiesto nella Vs nota ricevuta con pec del 25/11/2019, si trasmette, in allegato alla presente, n.1 copia in formato elettronico dei seguenti documenti:

- **Documento:** "CHIARIMENTI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMITATI "PULSANO ARIA NUOVA" E "PULSANO TERRA NOSTRA"
- **Allegati:**
 - **Documento** ING. BUNGARO – NOTE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO SPONTANEO "PULSANO ARIA NUOVA"

Distinti saluti.

Pulsano (TA), li 13/12/2019

PROGETTO NATURA S.r.l.

PROGETTO NATURA S.R.L.
Via Costantinopoli Z. Ind.
74026 PULSANO (TA)
P. IVA 02660230737

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0038896/2019 del 16/12/2019



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



PROGETTO
NATURA

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

sito nella Zona Industriale P.I.P. del Comune di PULSANO (TA)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 59/2013
PROVINCIA DI TARANTO-DETERMINAZIONE REGISTRO DI SETTORE N. 113 DEL 30/07/2018

PROGETTO

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE,
MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**
Zona Industriale P.I.P. – PULSANO (TA)


OGGETTO

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE V.I.A.-A.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

TITOLO DOCUMENTO

**CHIARIMENTI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMITATI "PULSANO
ARIA NUOVA" E "PULSANO TERRA NOSTRA"**

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	DICEMBRE 2019

REDAZIONE		COMMITTENTE
		
Il Tecnico Dott. Geol. Vincenzo Scarola	Il Tecnico Ing. Raffaele Didonna	Il Legale Rappresentante Rochira Cinzia
Timbro e firma	Timbro e firma	Timbro e firma
		

 **MULTISERVICE
FAST S.r.l.**

MULTISERVICE FAST S.r.l.
SEDE LEGALE OPERATIVA - VIA L. EINAUDI, 97 – 75100 MATERA
TEL/FAX: 0835 332455 – P.I.: 01148320771



INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO PULSANO TERRA NOSTRA (nota ricevuta al prot. prov .le n. 34578 del 20.11.20 19).....	5
3. RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO PULSANO ARIA NUOVA (nota ricevuta al prot. prov .le n. 33328 del 12.11.2019).....	17
4. ALLEGATI.....	31



1. PREMESSA

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica contenente i chiarimenti alle osservazioni formulate dai Comitati "Pulsano Aria Nuova" e "Pulsano Terra Nostra" trasmesse dalla Provincia di Taranto con posta elettronica certificata ricevuta in data 25/11/2019"

Il documento viene redatto nell'ambito della procedura concernente la richiesta di rilascio del *Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)*, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e smi, relativamente all'adeguamento dell'esistente impianto PROGETTO NATURA S.r.l. di Pulsano (TA) per le attività di recupero e messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L'istanza finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stata depositata dalla società PROGETTO NATURA S.r.l. con nota acquisita al protocollo della Provincia di Taranto al n. 16959 del 04/06/2019.

Con successiva P.E.C. del 09/08/2019 il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto trasmetteva al Proponente le seguenti comunicazioni pervenute dagli Enti Competenti al rilascio di parere:

- Comando Vigili del Fuoco di Taranto nota prot. 10279 dell'07.07.2019;
- Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione e del Paesaggio nota prot. 6302 del 30.07.2019;
- Regione Puglia Servizio VIA, VINCA nota prot. 9410 del 29.07.2019;
- ASL SPESAL nota prot. 136198 del 02.08.2019;
- Regione Puglia Servizio VIA, VINCA nota prot. 9683 del 02.08.2019;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 58575 del 08.08.2019,

chiedendo a Progetto Natura di fornire un adeguato riscontro alle richieste di integrazione ed alle osservazioni contenute nelle citate comunicazioni.

Le integrazioni e gli approfondimenti in riscontro alle note sopra elencate sono stati trasmessi dalla società PROGETTO NATURA S.r.l. con nota del 06/09/2019 acquisita al Protocollo della Provincia al n. 25497.

Successivamente, in data 11 Ottobre 2019 si teneva, presso la sede del Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto, la Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione della documentazione progettuale agli atti.

In tale occasione venivano formulate, da parte degli Enti, ulteriori osservazioni e richieste di chiarimenti riportate nel Verbale trasmesso dalla Provincia di Taranto con nota prot. n. 30211 del 16/10/2019.



I chiarimenti richiesti in occasione della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019 sono stati trasmessi da parte della società PROGETTO NATURA S.r.l. con nota ricevuta al protocollo della Provincia di Taranto al n. 33472/2019 del 13/11/2019.

In ultimo con posta elettronica certificata del 25/11/2019 la Provincia di Taranto inviava le ulteriori osservazioni pervenute da:

- Comitato spontaneo "Pulsano Aria Nuova" (prot. prov.le n. 33328 del 12.11.2019);
- Comitato Pulsano Terra Nostra (prot. prov .le n. 34578 del 20.11.20 19).

Osservazioni a cui il presente documento fornisce un adeguato riscontro.



2. RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO PULSANO TERRA NOSTRA (nota ricevuta al prot. prov .le n. 34578 del 20.11.20 19)

OSSERVAZIONE n. 1:

In ragione della tipologia e pericolosità dei rifiuti trattati con le attività aggiuntive proposte, consideriamo la richiesta di adeguamento come una modifica sostanziale all'impianto esistente e pertanto assoggettabile ai criteri previsti per i 'nuovi insediamenti'.

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 1

L'affermazione non è del tutto chiara in quanto non viene indicato il riferimento normativo che assoggetterebbe il progetto "ai criteri previsti per i "nuovi insediamenti".

Con tutta probabilità il Comitato Pulsano Terra Nostra fa riferimento ai criteri localizzativi previsti al Capitolo 16 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS).

Ai sensi del Capitolo 16 del PRGRS il concetto di "sostanzialità" della modifica progettuale non rileva ai fini dell'applicabilità dei criteri localizzativi.

Il PRGRS prevede infatti che i criteri localizzativi, oltre ai nuovi impianti, siano applicabili **esclusivamente** a modifiche agli "impianti esistenti" che comportino:

- dei mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;
- modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissione nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica)

Il PRGRS definisce "impianto esistente" un impianto per il quale sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale ove previsto;
- **sia stato autorizzato ai sensi** degli artt. 208, 211, 214, 216 e 267 del D.lgs. 152/2006 **e del DPR 59/2013;**
- risulta realizzato ma non in esercizio.

L'impianto PROGETTO NATURA, essendo stato autorizzato ai sensi del DPR 59/2013 è pertanto classificabile a tutti gli effetti, ai sensi del PRGRS, come un "**impianto esistente**".

Rispetto alla configurazione attuale ("impianto esistente") la proposta progettuale in esame NON comporta né mutamenti degli estremi catastali riportati nel provvedimento autorizzativo, né modifiche tecniche che implicino aumenti rilevanti nella produzione di emissione delle diverse componenti



ambientali (si ricorda che la capacità impiantistica di trattamento non è rilevante nella definizione di modifica tecnica).

A rigore, pertanto, i criteri localizzativi previsti al Cap. 16 del PRGRS in vigore NON risultano applicabili al progetto in questione.

Nonostante tale considerazione, al Capitolo 2.4.8.2 della REL.PD.1 (e nel documento "Integrazioni e chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019") è stata comunque effettuata la verifica di compatibilità rispetto ai criteri localizzativi indicati al Capitolo 16 del PRGRS vigente A seguito della verifica (si rimanda ai documenti sopra citati), e nonostante le considerazioni di cui sopra (non applicabilità dei criteri localizzativi al caso specifico), è emersa la completa conformità del progetto ai criteri localizzativi previsti dal PRGRS vigente

OSSERVAZIONE n. 2:

Va inoltre sottolineato che il Comune di Pulsano, sebbene non incluso nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto, non può ritenersi escluso da una situazione che possiamo definire di elevata criticità ambientale riguardante l'intera provincia di Taranto.

La stessa città di Taranto è inclusa nel Piano regionale per il risanamento della Qualità dell'Aria per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10, redatto ai sensi del D.Lgs. 155/2010 art. 9, ed anche nell'elenco dei siti di interesse nazionale per le bonifiche.

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 2

Con riferimento alla prima parte dell'osservazione si ricorda che, come già riportato al Capitolo 2.4.4 della Relazione REL.PD.1, la Regione Puglia è dotata di un Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) che classifica Pulsano in **ZONA D**, ossia tra i Comuni nei quali **NON si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo.**

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria è stato redatto da ARPA PUGLIA, CNR ISAC, Università degli Studi di Bari e Università degli Studi di Lecce ed ha come obiettivo principale il conseguimento del rispetto dei limiti di legge, nell'intero territorio regionale, per quegli inquinanti (PM10, NO2, ozono). Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare. In particolare il PRQA individua le seguenti zone:

- ZONA A: comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentato dal traffico veicolare;



- ZONA B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
- ZONA C: comprendente i comuni con superamenti del valore limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti a IPPC;
- ZONA D: comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità

In base al PRQA il comune di **Pulsano** è classificato in **ZONA D**, ossia tra i Comuni nei quali **NON si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo.**

Per quanto riguarda la seconda parte dell'osservazione, il "*Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)pirene ai sensi dell'art.9 commi 1 e 2 del Dlgs. 155/2010*", citato dal Comitato Pulsano Terra Nostra, è stato redatto da Regione Puglia, ARPA Puglia e Azienda Sanitaria Locale Taranto Dipartimento di Prevenzione ed è stato approvato dalla Regione con DGR 1944 del 02/10/2012

Lo stesso individua le misure di risanamento da applicare **all'area industriale di Taranto – Statte**, tese a riportare i livelli di qualità dell'aria nell'area **del quartiere Tamburi** al di sotto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 155/2010.

Il territorio oggetto del Piano di Azione è individuato nei comuni di Taranto e Statte e in particolare nell'area del quartiere Tamburi di Taranto.

Il Piano NON individua il Comune di Pulsano come area critica da sottoporre a misure di risanamento.

L'area interessata dalle misure di risanamento della qualità dell'aria, infatti, non comprende il Comune di Pulsano come indicato nella fig. 1.1.2 del Piano sopra citato




Fig 1.1.2 quartiere Tamburi; area di interesse per il piano di risanamento

Fig. 1 – Area interessata per il Piano di risanamento (Fonte "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)pirene ai sensi dell'art.9 commi 1 e 2 del Dlgs. 155/2010")

Le misure di salvaguardia previste nel "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)pirene ai sensi dell'art.9 commi 1 e 2 del Dlgs. 155/2010" coinvolgono le aree all'intero comparto industriale Taranto – Statto ed in particolare l'area del quartiere Tamburi di Taranto.

Non si comprende, pertanto, a quale fine venga citato tale documento nella valutazione del progetto in esame

Per di più si evidenzia che al progetto in esame non sono associabili emissioni di Benz(a)pirene. Per quanto riguarda le emissioni di polveri si rimanda allo Studio Previsionale i cui risultati sono riportati al Paragrafo 5.1.2.4 della REL.PD.1 "Studio preliminare di ricaduta inquinanti".

L'analisi dei risultati dello studio ha consentito di definire **non significativa** l'entità della ricaduta al suolo di polveri legata alla conduzione dell'impianto PROGETTO NATURA anche nella configurazione futura.

Si precisa infatti che le nuove attività in progetto non modificano sostanzialmente il quadro emissivo attualmente autorizzato; anzi lo migliorano in quanto non verrà più eseguita l'attività di triturazione dei rifiuti a matrice legnosa, attività apportatrice di emissione di polveri.



OSSERVAZIONE n. 3:

L'impianto è collocato nella Zona Industriale P.I.P. del Comune di Pulsano (TA)- (Foglio n.2 p.lla n. 1181), in un lotto sito in prossimità del centro abitato di Pulsano: meno di 300 mt dalle prime case e dalle case sparse, e meno di 1000 mt da molte delle scuole ed asili presenti sul territorio comunale. Al riguardo il piano di gestione della Regione Puglia, come integrato sul punto dal decreto del commissario delegato n. 246 del 2006, prevede per gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi la distanza minima di 2.000 mt.

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 3

Si precisa che l'impianto Progetto Natura è sito a circa 330 m a nord del centro abitato di Pulsano. Relativamente alla seconda parte dell'osservazione si prende atto che lo stesso identico concetto è stato già espresso da *A.S.L. di Taranto-Dipartimento di Prevenzione-U.O.S. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità* con nota pervenuta al protocollo della Provincia di Taranto al n. 0029697 del 11/10/2019
In proposito si rimanda a quanto già riscontrato dagli scriventi a pag. 29 e seguenti del documento "*Integrazioni e chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019*" del novembre 2019.

Si invita pertanto ad una attenta lettura dei criteri localizzativi per "*Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013*" riportati al Capitolo 16 del **PRGRS in vigore.**

OSSERVAZIONE n. 4:

Sebbene a pag. 107 si dichiara che l'area non sia di pregio agricolo, poiché appunto collocata in zona Industriale, è doveroso sottolineare che negli immediati dintorni dell'area insistono terreni agricoli e un'Area agricola di pregio inclusa nel disciplinare di produzione del vino Primitivo di Manduria DOC.

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 4

Si conferma che il sito in esame non può essere considerato come area di pregio agricolo. L'area è ubicata in zona industriale, circondata da attività industriali/artigianali ed è già sede di un impianto di recupero rifiuti autorizzato.



OSSERVAZIONE n. 5

A circa un chilometro dal sito inoltre è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti della Forsu con produzione di bio metano da 60.000 tonnellate/annue, a seguito della manifestazione di interesse avanzata dal Comune di Pulsano.

Pertanto ai fini della valutazione sull'ubicazione dell'impianto ma anche sulla viabilità e l'incremento del traffico veicolare, è da considerare la sommatoria degli effetti prodotti dai due impianti e dei veicoli conferitori.

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 5

Lo stesso argomento è già stato discusso in occasione della Conferenza dei Servizi 11/10/2019 ed è stato oggetto di un nostro chiarimento riportato a pag. 5 (e seguenti) del documento "Integrazioni e chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019" del novembre 2019, al quale si rimanda per le argomentazioni.

Da una verifica effettuata sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato Pulsano Terra Nostra (comunicato del 29/11/2019) apprendiamo che il sindaco di Pulsano avrebbe annunciato di voler revocare la manifestazione d'interesse per la realizzazione dell' impianto di compostaggio sopra citato.



Pulsano Terra Nostra

29 novembre alle ore 14:35 · 🌐



Con un videomessaggio su facebook il sindaco Lupoli ha annunciato di voler revocare la manifestazione d'interesse per la realizzazione di un impianto di compostaggio a Pulsano.

Non commentiamo qui le discutibili argomentazioni utilizzate dal sindaco a sostegno della decisione annunciata. Ci saranno altri momenti per farlo.

Qui, nell'attesa che "le carte cantino", che siano gli atti formale a parlare, prendiamo atto che, pur arrivando ultimo alla stessa conclusione a cui tutti erano già giunti, compresi i funzionari e gli uomini del governo regionale pugliese; il sindaco finalmente chiude una brutta pagina della storia di Pulsano e dell'intero territorio di questo versante della provincia jonica.

Esprimiamo, quindi, la nostra soddisfazione per l'epilogo di questa vicenda che ha visto il Comitato Pulsano Terra Nostra, insieme al Comitato Difendiamo Leporano, a tanti cittadini e associazioni della nostra comunità, a tanti esponenti istituzionali di altri Comuni limitrofi, in primo luogo i Sindaci di Leporano, Dott. Vincenzo Damiano, di San Giorgio Jonico, Dott. Mino Fabbiano, di Grottaglie, Avv. Ciro D'Alò, di Faggiano, Sig. Antonio Cardea, e di Lizzano, Dott.ssa D'Oria Antonietta, impegnato in una battaglia in difesa della sua vocazione, delle sue tradizioni, del suo futuro.





Tale notizia non farebbe altro che avvalorare quanto da noi affermato nel documento "Integrazioni e chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019", ovvero che:

"non si ritiene accettabile che il giudizio sulla proposta avanzata dalla società PROGETTO NATURA possa essere condizionata da valutazioni riguardanti un progetto che attualmente risulta fermo allo stadio di "Studio di Fattibilità" e per il quale non è ancora stata presentata, alle Autorità Competenti, alcuna istanza di autorizzazione.

La Normativa Vigente prevede infatti che la valutazione di compatibilità dei Progetti presentati vegna effettuata tenendo in considerazione gli "aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base)" (All. VII alla Parte II del D.Lgs 152/06 e smi) e gli impatti ambientali futuri, diretti e indiretti, connessi al progetto agli atti

La Normativa vigente non prevede, infatti, che le valutazioni vengano effettuate prendendo in considerazione progetti o piani futuri non ancora programmati e i cui impatti non siano chiari e definiti. Sarà compito dei Progettisti che eventualmente redigeranno lo Studio di Impatto Ambientale riguardante l'impianto di trattamento della FORSU "Green Project s.r.l." quello di verificare la compatibilità ambientale del nuovo impianto rispetto allo scenario di base futuro (scenario di base che dovrà considerare lo stato dell'ambiente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e lo stato autorizzativo futuro di tutti gli stabilimenti produttivi limitrofi, compreso l'impianto PROGETTO NATURA)."

L'applicazione della "sommatoria degli effetti prodotti dai due impianti" (come richiesto dal Comitato) considerando anche gli effetti di un progetto (quello dell'impianto di trattamento FORSU) ancora in fase di "Studio di Fattibilità", e sul quale non è nemmeno stato avviato l'iter autorizzativo, avrebbe portato a valutazioni non corrette e non realistiche degli impatti ambientali.

OSSERVAZIONE n. 6

Le norme regionali sulla gestione dei rifiuti prevedono la localizzazione degli impianti in aree servite da viabilità, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale.

La SP109 che collegherebbe l'impianto risulta essere la principale arteria stradale che connette Pulsano e la litoranea ai paesi dell'entroterra jonico e al Capoluogo di Provincia, alle autostrade e alle principali extraurbane.



In virtù dei flussi turistici e della funzione di tale rete viaria, interconnessa con vari paesi del versante orientale della provincia, essa diventa particolarmente trafficata creando già in condizioni basali notevoli disagi per i fruitori.

Il previsto incremento di percorrenza, con i circa 8000 mezzi/anno attesi, aumenterebbe tale condizione con penalizzazione dell'affluenza turistica verso il paese e dunque dell'economia locale. Verrebbe dunque meno il principio di accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio al traffico locale previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 6

Tale osservazione ci consente di rimarcare ancora una volta la bontà della scelta localizzativa effettuata dalla società PROGETTO NATURA.

Come correttamente ricordato dal Comitato "Pulsano Terra Nostra", il PRGRS prevede come criterio localizzativo PREFERENZIALE l'"*Accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio al traffico locale*".

Si faccia ben attenzione a due concetti fondamentali del principio enunciato nel PRGRS:

- Il criterio introduce il concetto di non aumento ("aggravio") del traffico rispetto allo stato precedente la realizzazione del progetto. Orbene come vedremo nel prosieguo, il progetto in esame non introduce alcun aumento sostanziale del traffico rispetto allo stato attuale.
- il criterio localizzativo citato non è ostativo (escludente o penalizzante) ma unicamente "**preferenziale**". Ovvero il PRGRS non pone l'obbligo che venga rispettato ma nel caso sia soddisfatto (come nel caso di specie) lo stesso costituisce **un principio di premialità** per la scelta localizzativa dell'impianto.

Si ricorda che un criterio PREFERENZIALE prevede che "*l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale*"

In merito all'aggravio del traffico locale ci permettiamo di far notare che la stima riportata al Paragrafo 8.10.3.2 della Relazione PD.1 (pari 26 mezzi al giorno) è formulata considerando la condizione più gravosa e coincidente con la massima capacità produttiva dell'impianto nella configurazione di progetto (57.450 tonnellate/anno di rifiuti in ingresso per le operazioni R13 e D15).

Nella configurazione attuale la capacità complessiva, come riportato nell'autorizzazione vigente, è pari a 55.150 t/anno ed è sostanzialmente identica a quella di progetto (57.450 t/anno). La differenza è quantificabile in un irrilevante 4 %.

Analogamente l'aggravio sul traffico rispetto alla situazione vigente è quantificabile in un aumento del 4% ovvero in 1 solo mezzo in più al giorno.



Pertanto si può affermare che, rispetto alla situazione vigente, nella configurazione di progetto non vi sarà un aggravio sostanziale ai danni del traffico locale e che, conseguentemente, verrà rispettato il criterio localizzativo PREFERENZIALE indicato nel PRGRS.

Ai sensi del PRGRS la scelta localizzativa proposta da PROGETTO NATURA, sotto il profilo dell'impatto sul traffico, risulta "*strategica*" in quanto "dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale".

Ciò rafforza ulteriormente la bontà della scelta compiuta dalla società PROGETTO NATURA che ha previsto l'adeguamento del proprio impianto pre-esistente che, nel periodo di gestione pregressa, non ha prodotto particolari problematiche sul traffico locale.

Una scelta localizzativa alternativa che prevedesse, per esempio, la realizzazione di un nuovo impianto in altro sito (in un'ottica esclusiva di "*not in my backyard*" ("*non nel mio cortile*") non avrebbe, al contrario, probabilmente soddisfatto il principio PREFERENZIALE di non aggravio al traffico locale previsto dal PRGRS e non sarebbe stata considerata "*strategica*".

OSSERVAZIONE n. 7

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti ambientali e sanitari del progetto, la ridotta distanza dalle abitazioni, dai siti sensibili, e la estrema vicinanza ad altri contesti lavorativi (altre attività collocate nella zona industriale, terreni agricoli) richiedono una valutazione molto attenta dei rischi e dell'impatto sulla salute pubblica, ricordando che il rischio dovrebbe essere NULLO e non 'MINORE' come citato dal proponente.

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 7

Riguardo alle valutazioni dell'impatto sulla salute pubblica si rimanda al capitolo 8.13 della Relazione REL.PD.1

Si precisa che l'impatto complessivo sulla salute nelle fasi di funzionamento è stato valutato come TRASCURABILE, giudizio derivante da una magnitudo (e non rischio) considerata "minore" e una sensibilità dell'ambiente considerata "bassa".

Magnitudo e/o sensibilità dell'ambiente non sono sinonimi di rischio in quanto:

- L'*entità* (Magnitudo) considera le caratteristiche del cambiamento (tempistica, scala, dimensione e durata dell'impatto) che probabilmente influenzerebbero il recettore bersaglio come risultato del Progetto proposto.
- La *sensibilità* è intesa come la sensibilità dell'ambiente ricevente a cambiare, compresa la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti che i Progetti possono comportare.



Il Rischio è invece generalmente inteso come la concomitanza della probabilità di accadimento di un evento dannoso e del danno provocato dall'evento stesso.

Pertanto si precisa che non si è affermato che il rischio è "MINORE" ma che la magnitudo dell'impatto sulla componente salute pubblica è "MINORE".

OSSERVAZIONE n. 8

A pag 263, le emissioni del traffico veicolare previsto vengono messe in relazione con le emissioni veicolari regionali, se ne deduce ovviamente che le percentuali appaiono minime: andrebbero invece paragonate alle emissioni veicolari locali ma manca uno studio in tal senso!

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 8

In primis si fa notare che la valutazione sulle emissioni da traffico veicolare (Paragrafo 5.1.2.6 del documento REL.PD.1) riporta sia la stima in valore assoluto (tab. 35) che quella in valore relativo confrontata con le emissioni della Regione Puglia (stima ARPA Puglia).

Ciò in quanto, come specificato nella documentazione agli atti, il bacino di utenza dell'impianto sarà sovra provinciale/regionale.

Nella stima delle emissioni prodotte dal traffico si è infatti considerato un bacino di utenza di 150 km e una percorrenza media per ogni mezzo in entrata/uscita dall'impianto di 100 km, non propriamente "locale".

Ci premettiamo inoltre di evidenziare che non sarebbe affatto corretto confrontare le emissioni prodotte da tale flusso di veicoli, che avverrà con una percorrenza sovraprovinciale/regionale, con le emissioni locali.

Le emissioni prodotte dal traffico veicolare rappresentano, infatti, un impatto di tipo indiretto sul sito dell'impianto in quanto la dispersione degli inquinanti avviene lungo l'intera serie di arterie interessate dal transito dei mezzi e solo in minima parte si ripercuotono sull'areale di progetto.

Per fare un semplice esempio sarebbe come asserire che le emissioni prodotte da un volo aereo vengono rilasciate "in toto" sul sito di atterraggio.

Inoltre facciamo presente che i rifiuti ospitati nel sito in esame vengono prodotti a prescindere dall'autorizzazione o meno dell'impianto PROGETTO NATURA e che gli stessi necessitano comunque di essere gestiti e trasferiti dal sito di produzione ad uno autorizzato di smaltimento/recupero.



Ciò a meno che non si intenda proporre la "non soluzione" di lasciare i rifiuti incostituiti nel luogo di produzione. Tale "non soluzione", pur non producendo emissioni legate al traffico apporterebbe impatti ambientali di gran lunga superiori.

Premesso quindi che già allo stato attuale la filiera di gestione dei rifiuti produce emissioni da traffico veicolare legate alla necessità di dover trasferire, gli stessi, dal luogo di produzione a quello di trattamento/smaltimento/recupero, la presenza dell'impianto PROGETTO NATURA apporterà un miglioramento degli impatti legati a tale aspetto.

I rifiuti che saranno ospitati da PROGETTO NATURA nella configurazione di progetto vengono attualmente conferiti direttamente all'impianto di smaltimento/recupero finale senza un passaggio intermedio in un impianto di messa in riserva/deposito preliminare come quello in oggetto.

Ciò comporta che i conferimenti verso gli impianti finali avvengono non a pieno carico con un conseguente aumento dei viaggi per trasportare il medesimo quantitativo di rifiuti.

Sfruttando la possibilità di stoccaggio intermedio (in R13 o D15) l'impianto PROGETTO NATURA consentirà, invece, di poter raggiungere il quantitativo di rifiuti necessario a "saturare" ogni singolo carico in uscita diretto agli impianti finali diminuendo, conseguentemente, gli attuali impatti legati alle emissioni atmosferiche da traffico veicolare.

OSSERVAZIONE n. 9

Le emissioni di polveri dichiarate a pag 257 inoltre, risultano essere rilevanti: 54 kg annui per EC1 e 4.97 kg annui per ED1. Riteniamo dunque estremamente probabile la formazione di PM 10, che lo IARC definisce tra i cancerogeni di gruppo 1 per capacità cancerogena intrinseca ed estrinseca, in quanto capaci di veicolare fibre di amianto ed altro.

A nostro avviso risulta trascurato nella relazione l'impatto sulla salute nella popolazione di questo pericoloso elemento e riduttivo il controllo semestrale delle emissioni proposto

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 9

Sulla rilevanza delle emissioni di polveri prodotte da Ec1 e Ed1 ci si limita a ricordare che i risultati dello studio previsionale di ricaduta delle polveri hanno messo in evidenza una condizione che permette di ritenere irrilevanti le entità di ricaduta al suolo correlate alle emissioni analizzate. Le ricadute al suolo per l'impianto in oggetto, in base allo studio possono essere giudicate non significative anche nella configurazione di progetto.



Tale studio risulta cautelativo rispetto al quadro emissivo che si genererà nella configurazione futura. Rispetto a quello attuale il quadro emissivo di progetto sarà, infatti, meno impattante in quanto non verrà più eseguita l'attività di triturazione dei rifiuti a matrice legnosa.

Per il calcolo dell'emissione convogliata Ec1 si è, infatti, fatto riferimento ai parametri riportati nelle schede tecniche del costruttore del sistema di abbattimento sulla base dell'impiantistica attualmente installata. Tali dati sono cautelativi in quanto, come detto, nella configurazione di progetto non verrà più realizzata l'operazione di triturazione dei rifiuti a matrice legnosa.

In merito alla frequenza dei monitoraggi sulle emissioni in atmosfera si rimanda alle decisioni che vorranno assumere gli Enti Competenti, ricordando che sono conformi a quelle previste nella configurazione attuale.



3. RISCANTRO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO PULSANO ARIA NUOVA (nota ricevuta al prot. prov .le n. 33328 del 12.11.2019)

OSSERVAZIONE n. 10

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE RADIOMETRICA

Come evidenziato nel verbale della Conferenza di Servizi del 11.10.2019, l'impianto della Società Progetto Natura Srl è un impianto esistente già autorizzato giusta A.U.A. n.1 del 13.08.2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Pulsano (D. D. n. 113 del 30.07.2018 della Provincia di Taranto).

A pagina 9 della D. D. n. 113 del 30.07.2018 della Provincia di Taranto si apprende che "la Bozza del Verbale di avvenuta formazione specifica degli addetti alla rilevazione radiometrica "...sarà sottoscritto dai lavoratori prima della messa in esercizio dell'impianto". Non si ha evidenza dell'avvenuta sottoscrizione di tale Verbale di formazione specifica.

La formazione prevista dalla Progetto Natura Srl (documento PD.5 PROCEDURE CONTROLLO RADIOMETRICO pagina 31/33 ALLEGATO 7) non prevede che i lavoratori ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti prevista dalla Direttiva 2013/59/EURATOM all'articolo 16 comma 2 lett. b) ma solo le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione. Si chiede l'adeguamento del documento PD.5 PROCEDURE CONTROLLO RADIOMETRICO pagina 31/33 ALLEGATO 7 alle disposizioni previste dalla Direttiva 2013/59/EURATOM all'articolo 16 comma 2 lett. b)

RISCANTRO OSSERVAZIONE n. 10

In proposito si rimanda ai chiarimenti formulati dall'ing. Bungaro in allegato al presente documento

RICHIESTA N. 11

PROCEDURE CONTROLLO RADIOMETRICO - RISPETTO STRUMENTAZIONE A UNI 10897:2016

Sempre a pagina 9 della D. D. n. 113 del 30.07.2018 della Provincia di Taranto si apprende che "Il Gestore ha allegato la Procedura operativa inerente la gestione degli allarmi radiometrici redatta dall'EQ contenente le modalità di esecuzione delle verifiche radiometriche di routine mediante l'utilizzo di strumentazione portatile ATOMTEX mod. AT1117. Si sottolinea, tuttavia, che nell'allegato 4 della medesima procedura operativa, a differenza di quanto dichiarato, non risultano riportati la descrizione dettagliata [della] strumentazione portatile ATOMTEX mod. AT1117



comprensiva del manuale del rilevatore in oggetto ed il certificato di taratura e primo collaudo; si resta in attesa di formale trasmissione a questo DAP."

Nel documento PD.5 PROCEDURE CONTROLLO RADIOMETRICO pagina 21/33 ALLEGATO 4 continua a non essere riportata la descrizione dettagliata della strumentazione portatile ATOMTEX mod. AT1117 comprensiva del manuale del rilevatore in oggetto ed il certificato di taratura e primo collaudo. Si chiede l'evidenza dell'ottemperanza della citata prescrizione. Si chiede, altresì, il rispetto della strumentazione alla norma nazionale UNI 10897:2016 "Carichi di rottami metallici-Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma" sulla rilevazione di radionuclidi nei rottami metallici.

RISCONTRO RICHIESTA n. 11

In proposito si rimanda ai chiarimenti formulati dall'ing. Bungaro in allegato al presente documento

OSSERVAZIONE n. 12

ATTESTAZIONE ESPERTO QUALIFICATO

Giova ricordare che in data 13/06/2018 è scaduto il periodo di valutazione da parte della Commissione Europea dello Schema di decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 157, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, recante modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica. <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisation=search.detail&year=2018&num=94>

Il decreto interministeriale oggetto, che conclude il regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, tiene conto dell'evoluzione in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami e altri materiali metallici di risulta nonché sui prodotti semilavorati metallici, al fine del rilevamento della presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse e per adeguare i codici identificativi delle categorie merceologiche, sulla base delle modifiche intervenute in campo internazionale, relativi all'elenco dei prodotti semilavorati metallici, di cui all'Allegato I del suddetto decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Si chiede, pertanto, di tener in considerazione e di prevedere, in seno all'eventuale concessione dell'autorizzazione, l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del predetto Decreto Interministeriale. In subordine, di prevedere in seno all'Autorizzazione che la periodicità dell'attestazione dell'Esperto Qualificato - pur valutata in funzione del carico di lavoro previsto- non sia superiore ai 3 mesi così come da Linee Guida per la



sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti approvate da ISPRA il 20/05/2014
<http://www.isprambiente.gov.it/files/sicurezza-nucleare-radioattivita/Lineeguidarottamimetallici.pdf>

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 12

In proposito si rimanda ai chiarimenti formulati dall'ing. Bungaro in allegato al presente documento

OSSERVAZIONE n. 13

A pagina 10 della D.D. n. 113 del 30.07.2018 della Provincia di Taranto ARPA PUGLIA dispone, per il serbatoio destinato alla messa in riserva dei rifiuti di cui alla tipologia 11.11, l'opportunità di collegare alla citata sensoristica finalizzata al controllo dei livelli degli oli esausti anche un idoneo avvisatore acustico.

Dal documento AIA.3 Piano di Monitoraggio e Controllo (pagina 45 di 53 - 4.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO - 4.2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi) si denota che per lo stoccaggio dei liquidi la modalità di controllo prevista è la seguente: visivo con frequenza mensile. Si chiede che tale avvisatore acustico sia reso obbligatorio stante la richiesta di autorizzazione per il conferimento di liquidi non pericolosi e di liquidi pericolosi (CER 16.10.02, 16.07.09, 13.04.03*, 16.03.05*, 13.02.08*, 12.03.01*, 19.13.07*, 19.13.08)*

RISCONTRO OSSERVAZIONE n. 13

Tali apprestamenti sono già previsti nella documentazione di progetto agli atti.

In proposito si rimanda al Paragrafo 4.5.2.2 della Relazione REL.PD.1 in cui viene riportato che, analogamente al serbatoio già in uso, tutti "i serbatoi (prima del loro utilizzo) verranno dotati di un idoneo indicatore di livello collegato ad un sistema di allarme ottico e acustico."

Si rimanda inoltre al Paragrafo 4.8.1 della stessa Relazione nel quale è stata prevista, come "SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO" di tutti i serbatoi, l'installazione di "Sistemi di controllo dei livelli ottici ed acustici".

OSSERVAZIONE n. 14

AMIANTO

(...)

L'amianto, oltre a essere conferito in discariche monomateriale, può essere gestito con sistemi di trattamento termico (forni al plasma) che lo fanno diventare un prodotto inerte innocuo. Tuttavia,



oggi manca una rete di impianti di trattamento/smaltimento opportunamente dimensionata e razionalmente distribuita sul territorio.

In alternativa al conferimento in discarica, per smaltire l'amianto esistono solo due metodi veramente testati e all'avanguardia: il metodo al plasma e quello con il siero di latte. Gli altri sistemi non fanno altro che incapsulare l'amianto, perché lo inglobano in una massa cementizia o resinoide e lo inviano a discarica. Attualmente, il Ministero prende in considerazione solo i primi due metodi (plasma e siero di latte), puntando sulla ricerca e sullo sviluppo di queste due tecniche.

Stante la riconosciuta pericolosità dell'amianto e della vicinanza delle prime case sparse (200 metri), tale intervento risulta al parere di codesto comitato NON COMPATIBILE con la salute dei cittadini residenti nelle vicinanze dell'impianto e dei lavoratori operanti nell'area P.I.P. del Comune di Pulsano, ove ha sede l'impianto della Progetto Natura Srl, in particolare data l'assenza in progetto di un'area depressurizzata (con estrattori d'aria muniti di filtro HEPA ad alta efficienza, dimensionati in base al volume dell'area confinata) per la captazione di eventuali polveri disperse. A titolo puramente informativo si segnala che la stima dei mesotelioma è in crescita rispetto agli ultimi dati ufficiali 2018 del ReNaM COR Puglia, il Registro Mesotelioma Puglia, che riportava complessivamente 472 mesotelioma per Taranto. Il dato aggiornato riporta 503 mesotelioma per l'area di Taranto.

RISCONTRO RICHIESTA n. 14

Non si comprende a cosa si riferisca il Comitato con il termine "tale intervento" attribuito alle operazioni di gestione dei materiali contenenti amianto previste nell'impianto PROGETTO NATURA..

Se il Comitato intende riferirsi a interventi di trattamento dei materiali contenenti amianto come quelli citati:

- trattamenti di incapsulazione,
- sistemi di trattamento termico mediante forni al plasma
- sistemi mediante il siero di latte

si ribadisce quanto già riportato al paragrafo 4.7.4 della Relazione REL.PD.1 in cui è precisato "che presso l'impianto non verranno effettuate operazioni di recupero o smaltimento in senso stretto, ma unicamente il deposito preliminare D15 (n.d.r. prima dell'invio a smaltimento definitivo in idonei impianti autorizzati esterni) di tipologie omogenee di R.C.A. conferite da ditte specializzate"

All'impianto saranno conferiti rifiuti contenenti amianto che in sede di rimozione (quindi prima del conferimento a PROGETTO NATURA) avranno subito idonei procedimenti di trattamento atti ad evitare il rilascio di fibre e a consentire la gestione del rifiuto in tutta sicurezza, come ad esempio:



- Trattamenti che riducono il rilascio di fibre senza modificare la struttura cristallografica dell'amianto o modificandola in modo parziale. Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, nonché i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente.
- L'incapsulamento

Presso l'impianto verranno conferiti rifiuti contenenti amianto già trattati da aziende abilitate con le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di materiale da costruzione contenente amianto previsti al decreto ministeriale del 6 settembre 1994.

Il deposito avverrà al coperto ed ordinato con posizionamento su pallet con avvolgimento dei rifiuti in telo plastico resistente a strappo (se necessario termoretraibile), bloccaggio con regge e particolare attenzione al posizionamento di parti spigolose o taglienti; se trattasi di parti di grandi dimensioni (tubazioni), posizionamento con inibizione del movimento e semplice copertura con telo plastico resistente a strappo.

I rifiuti di pezzatura più piccola di 10 dm² saranno depositati in big-bag con chiusura ermetica opportunamente etichettati con l'etichetta "**Attenzione contiene amianto**"

Si ritiene, pertanto, che le modalità proposte per il Deposito Preliminare in D15 dei Rifiuti Contenenti Amianto (Aree A.10 e A.11) siano più che sufficienti ad evitare il rilascio all'esterno di fibre aerodisperse di amianto.

Non si ritiene necessaria l'installazione di un'area depressurizzata, apprestamento per lo più utilizzato nel caso di interventi di rimozione/bonifica o di trattamento vero e proprio dei Materiali Contenenti Amianto.

Le attività di trattamento o smaltimento finale dei MCA verranno effettuate in altro sito.

In ogni caso, a cadenza annuale sono previsti, presso le aree di Messa in Riserva denominate A.10 e A.11, appositi monitoraggi al fine di verificare l'eventuale presenza di fibre aerodisperse di amianto secondo quanto previsto dal DM 06/09/1994 punto 2c come media di 3 campionamenti.

OSSERVAZIONE n. 15

EMISSIONI POLVERULENTE

Questo comitato ritiene che il Gestore debba fornire evidenza dell'avvenuta attività di manutenzione periodica ai sistemi di abbattimento e la sostituzione dei carboni attivi, l'aggiornamento periodico del registro relativo ai controlli discontinui di cui ai punti 2.7 - Allegato VI parte V del D. Lgs. 152/06 e smi e del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di



abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria. guasti. malfunzionamenti. interruzione dell'impianto produttivo) di cui al punto 2.8 -Allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi

RISCONTRO RICHIESTA n. 15

I registri citati vengono correttamente compilati e mantenuti in impianto a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti/Autorità di controllo, così come previsto dalla Normativa vigente.

L'attività di manutenzione e controllo dei sistemi di abbattimento viene eseguita periodicamente.

Relativamente a tale aspetto la Normativa non prevede che il gestore renda conto al Comitato ma agli Enti/Organi competenti che sono deputati a verificare il rispetto della Normativa vigente.

OSSERVAZIONE n. 16

CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO

(.....)

Questo comitato invita l'Autorità Procedente a valutare attentamente la normativa attualmente in vigore in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, considerato che la richiesta avanzata dalla Progetto Natura Srl riguarda rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

RISCONTRO RICHIESTA n. 16

Si precisa che, come ampiamente descritto nella documentazione tecnica agli atti, NON è prevista alcuna attività di recupero su rifiuti pericolosi.

Sui rifiuti pericolosi conferiti sono previste unicamente attività di Messa in Riserva (R13) e Deposito Preliminare (D15).

Analogamente a quanto già avviene attualmente, nella configurazione di progetto saranno previste esclusivamente operazioni di recupero in R4 di rifiuti NON pericolosi della tipologia cavi ricoperti.

OSSERVAZIONE n. 17

MONITORAGGIO E CONTROLLO

(.....)

*La comunità pulsanese non ha evidenza dell'ottemperanza delle predette prescrizioni. **Si chiede, pertanto, che vengano rese pubbliche e facilmente accessibili le relazioni annuali di riepilogo che descrivono la conformità della conduzione dell'impianto ai termini***



dell'autorizzazione, ai sensi della Convenzione di Aarhus (Decisione 2005/370/CE) e della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso all'informazione ambientale.

RISCONTRO RICHIESTA n. 17

Nonostante tale argomento esuli dalle valutazioni sulla proposta progettuale futura si precisa che i monitoraggi prescritti nel documento autorizzativo vengono regolarmente eseguiti dal gestore e i risultati sono periodicamente trasmessi agli Enti preposti al controllo.

Lo stesso per la Relazione Annuale

I risultati dei monitoraggi disponibili al momento della redazione sono stati utilizzati per l'elaborazione del documento REL.PD.1, che si invita a consultare con attenzione al Paragrafo 8.4.2 , e la redazione della relazione REL.PD.4 (dove sono riportati i risultati dei monitoraggi periodici)

OSSERVAZIONE n. 18

INCIDENZA SULL'ASSETTO VIARIO

Alla pag. 264 del documento PD.1, il proponente indica che "il numero stimato di mezzi in entrata/uscita dall'impianto durante la fase di gestione sarà complessivamente pari a 8.000 mezzi/anno pari a circa 26 mezzi/giorno", valutando che "le emissioni annue per traffico legate alla gestione dell'impianto può pertanto essere considerato trascurabile".

*Tale numero di mezzi in entrata/uscita dall'impianto durante la fase di gestione, secondo codesto comitato **NON E' COMPATIBILE** sotto il profilo della sicurezza stradale. Le strade di accesso alla zona P.I.P. di Pulsano risultano essere la S.P. 109 Pulsano- San Giorgio J. e la S.P. 111 Faggiano-Pulsano, quindi strade extraurbane:*

di ridotte dimensioni ed ad una corsia per senso di marcia;

prive di illuminazione pubblica;

con incroci a raso di elevata pericolosità (S.P. 109 con S.P. 110- con impianto semaforico integrato da photored; S.P. 109 con S.P. 107 <https://www.pugliapress.org/2016/10/12/taranto-si-ribalta-la-macchina-incidente-stradale-sulla-sp107/>; S.P. 109 con S.P. 111 <https://www.pugliapress.org/2019/04/03/taranto-ennesimo-incidente-sulla-pulsano-san-giorgio-jonico-di-lena-rivolge-un-appello-alla-provincia/>

pessima manutenzione del manto stradale e della segnaletica verticale e orizzontale.

Gli 8000 mezzi/anno pari a circa 26 mezzi/giorno aumenteranno notevolmente l'insicurezza delle citate arterie stradali ed il pericolo di incidenti, con danni irreparabili per gli automobilisti in transito.



RISCONTRO RICHIESTA n. 18

Si richiama quanto già riportato in riscontro all'osservazione n. 6 formulata dal Comitato Pulsano Terra Nostra.

In proposito ci permettiamo di far notare che la stima riportata al Paragrafo 8.10.3.2 della Relazione PD.1, pari 26 mezzi al giorno, è stata formulata considerando la condizione più gravosa coincidente con la massima capacità produttiva dell'impianto nella configurazione di progetto (57.450 tonnellate/anno di rifiuti in ingresso per le operazioni R13 e D15).

Nella configurazione attuale la capacità complessiva, come riportato nell'autorizzazione vigente, è pari a 55.150 t/anno ed è sostanzialmente identica a quella di progetto (57.450 t/anno). La differenza è quantificabile in un irrilevante 4 %.

Analogamente l'aggravio sul traffico rispetto alla situazione vigente è quantificabile in una differenza del 4% ovvero in 1 solo mezzo in più al giorno.

Pertanto si può affermare che, rispetto alla situazione vigente, nella configurazione di progetto non vi sarà un aggravio sostanziale ai danni del traffico locale.

Verrà pertanto rispettato il criterio localizzativo PREFERENZIALE indicato nel PRGRS.

Ciò rafforza ulteriormente la bontà delle scelte compiute della società PROGETTO NATURA la quale intende adeguare l'impianto pre-esistente che, nel periodo di gestione pregressa, non ha prodotto particolari problematiche sul traffico locale.

Lo stesso discorso vale per il pericolo di incidenti sulle arterie viarie percorse per l'accesso al sito. Già attualmente l'impianto è autorizzato per una capacità massima di conferimento rifiuti in linea con quella di progetto.

Non risulta che ciò abbia apportato, nel periodo di gestione pregresso dell'impianto, un aumento di incidenti sulle strade di accesso al sito e senza ombra di dubbi l'aumento futuro del traffico stradale di 1 mezzo al giorno non comporterà il notevole aumento dell' *"insicurezza delle citate arterie stradali ed il pericolo di incidenti, con danni irreparabili per gli automobilisti in transito"* paventato dal Comitato.

L'argomentazione e l'affermazione appaiono, a giudizio degli scriventi, piuttosto pretestuose.

OSSERVAZIONE n. 19

EFFETTI SULLA SALUTE PUBBLICA

Per quanto riguarda la salute pubblica, il proponente indica a pag. 450 del documento PD.1 che "in considerazione dell'assenza di ambienti abitativi ubicati nell'immediato intorno dell'impianto, gli impatti sulla salute potranno riguardare direttamente eventuali fruitori dell'area industriale oltre i



lavoratori del sito". Successivamente, a pag. 451 indica che "I potenziali impatti potrebbero eventualmente interessare bersagli umani on site e off site, intendendo con i primi il personale che opererà direttamente all'interno dell'impianto durante la fase di esercizio, e con i secondi il personale che opererà nell'intorno dello stabilimento e/o le eventuali persone che vivono nelle case sparse oltre la zona industriale". Infine, il proponente valuta di entità "MINORE" la magnitudo dell'impatto Salute Pubblica in quanto "anche in base alla quantità dei rifiuti trattati e delle emissioni potenzialmente in grado di danneggiare la salute pubblica l'impatto potrebbe al più provocare minimi disturbi, non irreversibili, sulla salute umana".

Secondo codesto comitato tale valutazione NON E' ACCETTABILE in quanto in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 178 della D.L.152/2006 che dispone che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana. In particolare l'impianto si trova a 200 metri dalle prime case sparse, potenzialmente esposte alle emissioni ed agli effetti delle lavorazioni provenienti dall'impianto della Progetto Natura Srl

Il piano di gestione della Regione Puglia, come integrato sul punto dal decreto del Commissario delegato n.246 del 2006, prevede che, per gli impianti di rifiuti pericolosi viga la distanza minima di 2000 metri.

RISCONTRO RICHIESTA n. 19

L'osservazione ripropone tre concetti tutti e tre già contenuti, per lo più con le medesime parole, nella nota di A.S.L. di Taranto-Dipartimento di Prevenzione-U.O.S. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità pervenuta al protocollo della Provincia di Taranto al n. 0029697 del 11/10/2019.

A tali concetti si è già fornito un adeguato riscontro nel documento "Integrazioni e chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019"

Pertanto nel prosieguo si richiamerà quanto già in precedenza indicato nel suddetto documento

IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SULLA SALUTE DESCRITTI NELLA REL.PD.1

Come già fatto in precedenza, al fine di fornire un adeguato riscontro alla osservazione del Comitato, si ritiene opportuno riportare il contenuto completo, e non "per stralci", di quanto indicato al paragrafo 8.13.4.2 del documento REL.PD.1. Ciò consentirà, a nostro avviso, di chiarire in modo esaustivo, e si spera definitivo, le considerazioni riportate nello Studio di Impatto Ambientale.

Si invita a valutare in modo organico il concetto per come argomentato nella sua completezza e complessità (premessa, considerazioni e conclusioni) nella documentazione presentata e agli atti.



(In linea generale) I possibili effetti sulla salute pubblica, intesa come individui e comunità, sono direttamente correlati alle componenti ambientali, *emissioni in atmosfera, ambiente idrico rumore, traffico e viabilità e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti* (i cui impatti, ampiamente conformi, sono stati descritti e valutati nel documento REL.PD.1 ai Capitoli 8.4, 8.5, 8.8, 8.10 e 8.11 a cui si rimanda)

I potenziali impatti potrebbero eventualmente interessare bersagli umani on site e off site, intendendo con i primi il personale che opererà direttamente all'interno dell'impianto durante la fase di esercizio, e con i secondi il personale che opererà nell'intorno dello stabilimento e/o le eventuali persone che vivono nelle case sparse oltre la zona industriale.

L'esame delle azioni progettuali, riportate nel documento REL.PD.1, ci permette di individuare **nel rumore e nelle emissioni atmosferiche di polveri le uniche potenziali cause di rischio per la salute umana legate alla fase di esercizio dell'impianto.**

Per quanto riguarda il rumore, come già visto in precedenza (riferimento al Paragrafo 8.8.3.2 e alla REL.PD.3 Valutazione Impatto Acustico), durante la fase di esercizio sono previsti valori di emissione entro i limiti normativi. (l'elemento tecnico oggettivo di valutazione, in questo caso, è rappresentato dai risultati contenuti nel documento REL.PD:3 al quale si rimanda per i dettagli)

Infatti le attività in oggetto produrranno delle emissioni acustiche il cui effetto si esaurirà entro l'area recintata dell'impianto, rimanendo confinati sempre nell'ambito industriale senza interessare eventuali recettori sensibili presenti nel contesto territoriale circostante all'area industriale.

E' pertanto possibile definire trascurabili gli impatti dell'intervento in termini di rumore sulla salute pubblica, escludendo ogni rischio di danno psichico, neurovegetativo e all'apparato uditivo degli individui esposti.

Per quanto riguarda l'**emissione di polveri** sono state descritte le modalità di gestione e i sistemi di contenimento adottati (rif. Descrizione della configurazione di progetto, delle misure di compensazione adottate e di quanto riportato al Par. 8.4.4.2.1) che permetteranno di considerare **non significativi** gli impatti per la salute pubblica.

Le interferenze indotte dalla dispersione in atmosfera delle polveri da parte dell'impianto in progetto saranno ampiamente comprese entro i limiti normativi anche grazie alle misure di contenimento adottate e descritte nei paragrafi precedenti (Il riferimento tecnico oggettivo in questo caso è lo Studio Previsionale i cui risultati sono riportati al *Paragrafo 5.1.2.4 "Studio preliminare di ricaduta inquinanti"*)

Tale valutazione, correlata alla limitata presenza e alla distanza dei ricettori sensibili fa sì che il rischio igienico sanitario risulti **trascurabile.**

Saranno inoltre previste periodiche campagne di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi.



Da evidenziare, oltre a quanto detto, che la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica della aree di impianto consentirà di evitare la proliferazione di insetti, roditori ecc. potenziale fonte di disturbo per la salute pubblica e dei lavoratori.

Pertanto il rischio igienico-sanitario **sarà trascurabile**.

In sintesi, lo Studio di Impatto Ambientale:

- ha individuato i potenziali recettori (ovvero "fruitori dell'area industriale oltre i lavoratori del sito" Paragrafo 8.13.3)
- ha correttamente preso in considerazione tutti i **potenziali** fattori di rischio per la salute su bersagli umani on site e off site ("*i potenziali impatti potrebbero eventualmente intessere bersagli umani on site e off site.....*");
- ha identificato nel rumore e nelle emissioni atmosferiche di polveri, le uniche **potenziali** cause di rischio per la salute umana legate alla fase di esercizio dell'impianto, escludendo, già nella fase preliminare di verifica, gli altri fattori di rischio;
- ha valutato lo stato iniziale dell'ambiente (baseline)
- ha verificato le modalità di gestione proposte e i sistemi di contenimento adottati
- ha valutato come **trascurabili** gli impatti dell'intervento, in termini di rumore, sulla salute pubblica anche alla luce dei risultati della valutazione di impatto acustico (REL.PD:3 alla quale si rimanda);
- ha valutato come **trascurabile** l'impatto legato alle emissioni atmosferiche di polveri anche alla luce dei risultati dello studio sulla ricaduta delle polveri (Par. 8.4.4.2.1)

ed ha concluso definendo **TRASCURABILE** l'impatto complessivo sulla salute umana legato al progetto in esame.

Con riferimento a quanto riportato al Paragrafo 8.13.4.2.2 "*Valutazione degli impatti residui in fase di funzionamento*" della REL.PD.1 si riporta, in forma completa, il concetto espresso dagli scriventi.

"In base alle analisi eseguite, la sensibilità ambientale può considerarsi bassa in quanto, anche considerando gli individui potenzialmente interessati, il contesto può considerarsi tollerante rispetto alla modifica proposta, oggetto di progettazione e mitigazione.

Complessivamente, la magnitudo dell'impatto può considerarsi minore in quanto, anche in base alla quantità dei rifiuti trattati e delle emissioni potenzialmente in grado di danneggiare la salute pubblica l'impatto potrebbe al più provocare minimi disturbi, non irreversibili, sulla salute umana.

Nella tabella successiva è sintetizzata la valutazione del livello di impatto residuo atteso considerando anche le misure di contenimento previste.

MAGNITUDO IMPATTO = TRASCURABILE".



Come già sopra precisato, lo Studio di Impatto Ambientale ha preso in considerazione tutte le emissioni **potenzialmente** in grado di impattare sulla salute umana (si pone l'attenzione sul "potenzialmente") e alla luce

- delle modalità di gestione proposte e dei sistemi di contenimento adottati;
- delle valutazioni positive riportate negli studi sulla ricaduta delle polveri (Par. 8.4.4.2.1) e nella valutazione di impatto acustico (REL.PD:3 alla quale si rimanda)

ha portato alla conclusione che l'impatto sulla salute connesso alla gestione dell'impianto PROGETTO NATURA risulterà **TRASCURABILE**.

Si ricorda, in ultimo, che la finalità della Valutazione di Impatto Ambientale è quella di **verificare la compatibilità ambientale di un progetto**. La finalità della VIA è infatti quella di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti/indiretti di un progetto sulle componenti ambientali e, conseguentemente, sulla salute umana, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

Qualsiasi attività antropica, anche la più semplice, è apportatrice di impatti per l'ambiente che, seppur minimi, devono essere gestiti identificando misure che eliminino o minimizzino i disturbi provocati.

Sulla base di tale assunto nel Progetto in esame, allorché sono stati identificati eventuali potenziali disturbi per l'ambiente o per la salute umana, sono stati previsti sistemi di contenimento delle emissioni e misure di monitoraggio atte ad eliminare e/o minimizzare gli eventuali impatti negativi.

Tutte le misure di mitigazione previste sono dettagliatamente descritte nella documentazione progettuale agli atti, alla quale si rimanda, e riassunte ai Capitoli 8.4.4.1.1, 8.4.4.2.2, 8.5.6.1.5, 8.5.6.2.5, 8.6.2.1.2, 8.6.2.2.1, 8.7.6.1.1, 8.7.6.2.1, 8.8.3.1.1, 8.8.3.2.1, 8.9.7.2.1, 8.10.3.1.1, 8.10.3.2.1, 8.11.2.1.1, 8.11.2.2.1, 8.12.1.1, 8.12.4.2.1, 8.13.4.2.1, 8.14.2.1.1, 8.14.2.2.1, 8.15.2.1.1 e 8.15.2.2.2 della REL.PD.1.

In conclusione, come peraltro già ampiamente riportato al Cap. 12 della REL PD.1, si precisa che lo Studio di Impatto Ambientale **non ha evidenziato problematiche significative sull'ambiente circostante** anche in considerazione della messa in atto di misure mitigative dell'impatto sulle diverse componenti ambientali interessate, comprese le azioni di monitoraggio da attuarsi al fine di intervenire tempestivamente, qualora necessario.

Nel complesso l'intervento previsto NON presenta impatti rilevanti o gravi. **In fase di progettazione sono stati già previsti notevoli interventi di salvaguardia ambientale e di mitigazione di tutti i possibili impatti negativi.**



Il progetto presenta compatibilità ambientale sotto tutti i punti di vista **e per tutte le componenti**, soprattutto per il fatto che il medesimo parte da un livello di sicurezza certamente elevato e conforme alle aspettative di mitigazione.

Sulla base dei dati acquisiti, quindi, delle condizioni ambientali attualmente esistenti sul territorio in esame e dei criteri progettuali definiti, si può ragionevolmente ritenere che **la realizzazione dell'adeguamento progettuale sopra descritto non pregiudicherà il sistema ambientale in cui andrà ad inserirsi.**

IN MERITO AL FATTO CHE I RIFIUTI DEBBANO ESSERE RECUPERATI O SMALTITI SENZA PERICOLO PER LA SALUTE UMANA

Si rimanda a quanto riportato a pag .27 e successive del documento "*Integrazioni e chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019*"

IN MERITO AL PRESUNTO VICOLO DI 2.000 m PRESENTE NEL P.R.G.R.S

Si rimanda a quanto riportato a pag .29 e successive del documento "*Integrazioni e chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019*"

OSSERVAZIONE n. 20

SISTEMI DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO

Secondo codesto comitato deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore. Il 5 settembre u.s. l'Ente Nazionale di Normazione ha pubblicato la nuova norma UNI 11224:2019 che descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione di incendio.

RISCONTRO RICHIESTA n. 20

La documentazione progettuale è stata consegnata, secondo le modalità di cui al DPR 151/2011, ai Vigili del Fuoco che ne valuteranno la conformità rispetto alla normativa vigente

OSSERVAZIONE n. 21

EMAS

(...)

Secondo questo comitato la Società Progetto Natura dovrebbe aderire ad EMAS, come garanzia nei confronti della comunità pulsanese in merito alle prestazioni ambientali dell'impianto.



RISCONTRO RICHIESTA n. 22

La società ha già aderito volontariamente alla certificazione conforme alla norma UNI.EN.ISO 14001:2015 e UNI.EN.ISO.9001:2015 (rif. REL.PD.4 che si invita a consultare)

La stessa norma rappresenta la base del sistema documentale della registrazione EMAS.

In merito alla registrazione secondo lo schema EMAS l'Azienda valuterà, in seguito, la volontaria adesione.

OSSERVAZIONE n. 22

Circolare ministeriale 21.1.2019

(...)

Si rende necessario, nel corso della Conferenza dei Servizi, l'applicazione all'impianto in esame di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 21.1.2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", in particolare di quanto previsto nei punti 5 e 6.

RISCONTRO RICHIESTA n. 22

L'azienda, conformemente alla Normativa Vigente, ha già inviato a marzo 2019 il Piano di emergenza ambientale all'Organo competente

OSSERVAZIONE n. 23

VIA-VAS

Non risulta a questo comitato che si siano sviluppati, rispetto alle scelte localizzative, procedimenti di VIA o VAS, sia dell'area P.I.P. che dell'impianto esistente, con riferimento agli atti di pianificazione.

RISCONTRO RICHIESTA n. 23

In proposito si fa presente che lo stesso chiarimento è stato richiesto da ARPA Puglia in occasione della Conferenza dei Servizi del 11/10/2019. La Provincia di Taranto a tal proposito ha già invitato il Comune di Pulsano e la Regione Puglia a fornire un riscontro in merito.



4. ALLEGATI

Allegati alla presente documentazione:

Identificativo Documento	Titolo	Rev.	Data emissione
ALLEGATI			
	ING. BUNGARO – NOTE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO SPONTANEO "PULSANO ARIA NUOVA"	0	Dicembre 2019



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



PROGETTO
NATURA

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

sito nella Zona Industriale P.I.P. del Comune di PULSANO (TA)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 59/2013
PROVINCIA DI TARANTO-DETERMINAZIONE REGISTRO DI SETTORE N. 113 DEL 30/07/2018

PROGETTO

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE,
MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**
Zona Industriale P.I.P. – PULSANO (TA)


OGGETTO

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE V.I.A.-A.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

TITOLO DOCUMENTO

**ING. BUNGARO – NOTE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL COMITATO
SPONTANEO “PULSANO ARIA NUOVA”**

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	DICEMBRE 2019

VISTO		COMMITTENTE
		
Il Tecnico Dott. Geol. Vincenzo Scarola	Il Tecnico Ing. Raffaele Didonna	Il Legale Rappresentante Rochira Cinzia
Timbro e firma	Timbro e firma	Timbro e firma
		



MULTISERVICE FAST S.r.l.
SEDE LEGALE OPERATIVA - VIA L. EINAUDI, 97 – 75100 MATERA
TEL/FAX: 0835 332455 – P.I.: 01148320771

Note alle osservazioni del comitato Spontaneo “PULSANO AREA NUOVA” in merito al progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell’impianto della azienda **PROGETTO NATURA SrL** con sede in Zona PIP sp 44 a Pulsano – **REVISIONE dicembre 2019**

Su richiesta della Direzione aziendale della **PROGETTO NATURA SrL** per l’opificio con sede sito in Zona PIP sp 44 - Pulsano(TA), in merito alla nota del comitato identificato in oggetto rispetto ai seguenti punti si comunicano le note a tergo.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE RADIOMETRICA:

La azienda, seguendo le prescrizioni impartite dall’esperto qualificato scrivente, ha somministrato ai lavoratori interessati informazione e formazione specifica, come ben evidenziato nel verbale presente e sottoscritto dagli stessi. Si registra un riferimento alla direttiva comunitaria, che, seppur non norma cogente Italiana, si vuole considerare, come è già stata considerata, solo come “buona prassi”, ed infatti in tale spirito sono stati scegli gli argomenti trattati. Giova in questa sede evidenziare che però la stessa risulta al caso speifico inapplicabile in quanto, come evidenziato nelle procedure, configurasi solo attività di mera prevenzione, non ricorrendo MAI la necessità di “classificazione dei lavoratori” o di “Classificazione delle zone” rispetto alle norme vigenti ed alle “best practice” in materia di radioprotezione propriamente detta. Non acaso infatti, le produrre reputano soddisfatto il dettame dell’art. 157 del d.lgs. 230/95 testo vigente appunto con la informazione delle metodiche d’uso e di lettura dei dati della dotazione radiometrica.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

La strumentazione in dotazione alla struttura, come evidenziato anche sul sito internet del distributore italiano RADTECH SRL, risponde pienamente ai dettami della norma UNI 10897 revisione 2016. Trattandosi nello specifico di strumentazione nuova, la stessa viene sempre fornita di regolare certificato di taratura e collaudo dalla casa costruttrice.

ATTESTAZIONE ESPERTO QUALIFICATO

Considerando il percorso normativo nel recepimento della direttiva 2006/117/Euratom e della relativa emanazione del decreto interministeriale a cui la stessa Associazione rimanda, si resta in trepida attesa di conoscerne al momento data di emanazione e contenuti, auspicandoci appunto tale strumento normativo come utile al percorso di tutela dell'ambiente e delle persone dall'eventuale rischio connesso con le radiazioni ionizzanti. Opportuno evidenziare che, ogni atto normativo emanato, risulta essere cogente per i soggetti interessati, nessuno escluso, quindi ci si permette di evidenziare la ridondanza di tale nota richiesta nella concessione.

La periodicità delle attestazioni, invece, prevista allo stato dalle norme vigenti a discrezione dell'Esperto Qualificato incaricato, si reputa opportuno venga valutata in scienza e coscienza dallo stesso professionista. Imposizione temporale da parte dell'Ente, rappresenterebbe un aggravio di costi per la stessa società che poco aggiungerebbe alla funzionalità del sistema di radioprotezione già in essere, considerando anche che la attività per cui è previsto il sistema di radioprotezione, risulta residuale rispetto alle linee di business della azienda interessata.

Tanto si trasmette in merito alle considerazioni evidenziate.

Monteiasi (TA) , 11 dicembre 2019

In fede

Dott. M. Ing. **Michele Bungaro**
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale della
Regione Puglia

